

## QUESTURA DI TORINO Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale Sezione – AA.GG. Armi ed Esplosivi

Cat. 7/E

Torino, 28.1.2016

OGGETTO: Nulla Osta licenza per l'esercizio del mestiere di fochino.

AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TORINO

E p.c.

AL SIGNOR PREFETTO TORINO

AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI TORINO

AI SIGNORI DIRIGENTI I COMMISSARIATI DI P.S. SEZIONALI E DISTACCATI SEDE

Come noto, la licenza per l'attività di fochino di cui al D.L.vo 112/98, art.63 comma 2 lettera (e), è rilasciata dai Comuni previo nulla osta concesso dal Questore della Provincia in cui l'interessato risiede. Ai sensi dell'art. 13 TULPS, così come modificato dal decreto legge 5/2012, convertito in legge 35/2012, detta licenza e il relativo nulla osta hanno la validità di tre anni dalla data del rilascio.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'Amministrazione Generale, con nota 557/PAS/12982.AP(3), ha precisato che le autorizzazioni di polizia rilasciate prima dell'entrata in vigore della citata legge, mantengono la validità prevista dalla previgente normativa e pertanto, soltanto al loro eventuale rinnovo, potranno applicarsi le nuove disposizioni.

Ciò premesso, si pregano le SS.LL di voler accertare che, all'atto della domanda di rilascio o di rinnovo della licenza in argomento, gli interessati siano in possesso del nulla osta rilasciato dalla Questura del luogo di residenza.

Si ricorda che per il rilascio del menzionato N.O, i richiedenti dovranno produrre alla Divisione P.A.S. della Questura di Torino, anche tramite il Commissariato di zona o la Stazione Carabinieri competente secondo il luogo di residenza dell'istante, la seguente documentazione:

- -Istanza in bollo da Euro 16,00, di cui all'allegato modulo;
- -Certificato medico legale in bollo da euro 16,00 di cui all'art. 35 T.U.L.P.S.;
- -Autocertificazione o stato di famiglia/residenza;
- -Nr. 1 marca da bollo da euro 16,00, da applicare sul N.O.

Il tutto al fine di uniformare le procedure necessarie al rilasci/rinnovo della licenza in argomento.

IL QUESTORE

## RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI FOCHINO (art. 8, comma 3, D.L. 27.7.2005, n.144 convertito nella legge 31.7.2005, n.155)

ALLA QUESTURA DI
Il sottoscritto/La sottoscritta
содпотепоте
data di nascita
comune di nascitaprovincia o nazione
residenzavia/piazza
n° civico <u>tel.</u> <u>domicilio</u>
cod. fiscale
Chiede:
Il nulla osta per l'esercizio dell'attività di fochino
A tal fine precisa di :
aver presentato o di aver intenzione di presentare domanda di accertamento della capacità tecnica alla Commissione
tecnica provinciale per gli esplosivi presso la Prefettura-UTG di
di voler presentare istanza per il rilascio della licenza al Comune di
o allogor
e allega:  la certificazione sanitaria prevista dall'articolo 35 del Testo Unico delle leggi di P.S. (certificato attestante che l'interessato non è affetto da malattie mentali o da vizi che ne diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere, rilasciato da un medico della A.S.L. o da un medico militare o di polizia)
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, E 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 E DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.
Data
II DICHIARANTE
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE  OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*
Il sottoscritto , ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal sunnominato /a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.
DATA
*SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART 38 DEL D.R.P. 38 12 2000 M. M.

## **AVVERTENZE**

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

- N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.
- TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.
- DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773):
- Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
  - 1º a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione:
  - 2º a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
    - Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorslone, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). \*
    - Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
- ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto. Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni
- ART.43: Oltre a quanto stabilito dall'art. 11, non può essere conceduta la licenza di portare armi:

del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

- a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
- La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)\* o non dà affidamento di non abusare delle armi.
- \* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art.11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art.27, L.11 marzo 1953, n.87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art.43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

## DALLA LEGGE 19 APRILE 1975, N. 110:

ART. 9 : - Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.

Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423